

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Prima sezione civile

Nel procedimento instaurato da:

Ricorrente/Banca - Proc. n. omissis 2015

Il Giudice

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che, nel costituirsi, la Banca ha sollevato, in via preliminare, eccezione di nullità del ricorso introduttivo e di inammissibilità dello stesso; in subordine eccezioni di merito richiedenti la risoluzione, all'esito di una compiuta istruttoria, di questioni giuridiche complesse;

considerato, infatti, quanto alle eccezioni relative alla illegittima applicazione della cms e degli interessi usurari, la necessità di una determinazione, anche temporale, della normativa applicabile;

ritenuto, infine, anche quanto alle pattuizioni relative alla date valuta ed alla stessa cms e capitalizzazione trimestrale, che le relative doglianze presuppongano una valutazione giudiziale in ordine alla nullità o meno delle clausole contrattuali eventualmente sottoscritte;

ritenuto di dover condividere il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale " è inammissibile il ricorso ex art 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica. Tale ricorso infatti, presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse" (Trib. Rimini 13.07.10) e ancora "la consulenza tecnica preventiva in questione non potrà essere disposta quando la decisione della controversia implicherebbe la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica, nonché, in assenza di accordo, tra le parti, quando l'espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse tipiche di un giudizio a cognizione piena (Trib. Pavia, ord. 14.07.08);

considerato, altresì, che secondo la giurisprudenza oramai largamente maggioritaria, "non è consentito ricorrere all'istituto della consulenza tecnica preventiva laddove il suo oggetto non verta semplicemente su inadempienze alle sottese obbligazioni contrattuali bensì sull'applicazione ed interpretazione di precise pattuizioni, ritenute tuttavia nulle per violazione di legge. Non si tratta, infatti, di azioni risarcitorie bensì di azioni restitutorie ex art 2033c.c. In tale tipo di controversie, quindi, non potrebbe realizzarsi lo scopo deflattivo perseguito dall'art 696 bis, in quanto, oltre alla questione della quantificazione del danno, demandabile ad un consulente, deve accertarsi in giudizio la questione pregiudiziale della nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto "(Trib. Roma 9.05.2007).

P.Q.M.

Ordinanza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Raffaella Cappiello, 23 giugno 2016

Dichiara inammissibile il presente ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione, in favore della resistente, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, in misura del 15%, come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Nocera Inferiore, li 23.06.2016

Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS